



Decreto Dirigenziale n. 62 del 28/11/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

REGG.TI CE 852-853/04 - SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITA' PRODUTTIVA E APPROVAL NUMBER 9 2226/L - DITTA SALUMIFICIO RUOCCO SAS DI RUOCCO RAFFAELE - SEDE OPERATIVA IN AGEROLA (NA), VIA DIAZ, N. 2 (EX 57)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che lo stabilimento della Ditta Salumificio Ruocco sas di Ruocco Raffaele, con sede legale in Agerola (NA), Via Pendola, n. 7 e sede produttiva in Agerola (NA), Via Diaz, n. 2 (ex 57), è stato riconosciuto idoneo, giusto D.D. n. 392/SAN/STAP-NA del 21.11.2008, di cambio ragione sociale, ai sensi dei Regg.ti CE 852-853/2004 – All. III – Sez. V e Sez. VI, rispettivamente per un laboratorio di preparazione di carne MP (salsiccia fresca) e per uno stabilimento di trasformazione PP (attività di produzione prodotti di salumeria macinati crudi), con approval number 9 2226/L;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell'ASL NAPOLI 3 SUD, con nota prot. n. 1827 dell' 8.11.2013, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento Sistema Sanitario Regionale al n. 772039 del 12.11.2013, ha trasmesso la richiesta del rappresentante legale della ditta in oggetto, prot. 703/13 del 9.10.2013, di sospensione temporanea dell'attività produttiva e dell'Approval Number 9 2226/L, per motivi commerciali a far data 1.10.2013;

RITENUTO di dover accogliere la predetta richiesta, disponendo la sospensione temporanea dell'attività e dell'approval number 9 2226/L, assegnato allo stabilimento della ditta de qua, per un periodo non superiore a 12 mesi, a far data dall'1.10.2013, pena la revoca del riconoscimento, così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 377 del 31.7.2012, subordinando la riattivazione dell'attività sospesa, entro il predetto termine, alla verifica ed al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente circa il mantenimento dei requisiti previsti dai Regg. CE 852-853/2004 e la conseguente comunicazione secondo le procedure stabilite;

DATO ATTO che, avverso il provvedimento di sospensione adottato, la ditta Salumificio Ruocco sas di Ruocco Raffaele, con sede legale in Agerola (NA), Via Pendola, n. 7 e sede produttiva in Agerola (NA), Via Diaz, n. 2 (ex 57), può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

VISTI:

- a) l'art. 4 del Regolamento CE n. 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- b) l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- c) il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- d) la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- e) il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- f) la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013
- g) il DPGR n. 212 del 31.10.2013 di conferimento incarico di Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale al dott. Vasco Mario;
- h) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 30.7.2012;

Alla stregua dell'istruttoria, compiuta dalla UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre la sospensione temporanea dell'attività e dell'approval number 9-2226/L assegnato alla ditta Salumificio Ruocco sas di Ruocco Raffaele, con sede legale in Agerola (NA), Via Pendola, n. 7 e sede produttiva in Agerola (NA), Via Diaz, n. 2 (ex 57), per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dall'1.10.2013, pena la revoca del riconoscimento, così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 377 del 31.7.2012;
- di subordinare la riattivazione dell'attività presso lo stabilimento della ditta in oggetto, alla verifica ed alla comunicazione con formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente, circa il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e tecnico-strutturali presso lo stabilimento della ditta de qua, previsti dai Regolamenti CE 852-853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- avverso il provvedimento di sospensione adottato, la ditta Salumificio Ruocco sas di Ruocco Raffaele, con sede legale in Agerola (NA), Via Pendola, n. 7 e sede produttiva in Agerola (NA), Via Diaz, n. 2 (ex 57), riconosciuta con approval number 9 2226/L, può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro i tempi previsti dalla vigente normativa;
- di inviare il presente provvedimento all'Assessore alla Sanità, alla Segreteria di Giunta Regionale, al Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell'ASL NAPOLI 3 SUD per la notifica alla Ditta interessata e per i previsti compiti di vigilanza nonchè al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Direttore Generale
Dr. Mario Vasco